

- 14) Il primo reparto armato degli Alleati che mise piede in Torremaggiore il 29 di⁴⁹ Settembre del 1943 apparteneva alla Prima Brigata Ebraica delle Forze Armate Canadese ed era comandato dal Tenente Emilio Benvenuti, figlio di madre ebrea e per ciò costretto ad espatriare durante il ventennio fascista. Il settore del fronte italiano, dagli Appennini all'Adriatico era tenuto dalla Ottava Armata Britannica mentre quello sul versante tirrenico era tenuto dalla Quinta Armata Americana. Con lo stabilizzarsi del fronte sulla linea Cassino-Fiume Sangro, nei pressi di Foggia sorse il più grande aereoporto militare di tutta la seconda guerra mondiale e ad impiantarlo furono i reparti della Quinta Armata Americana. Il comando operativo di questa forza aerea aveva sede nel nostro edificio scolastico " San Giovanni Bosco " mentre il Comandante alloggiava nel palazzo dei Bredice su Corso Matteotti. Le truppe di supporto al comando operativo alloggiavano in una tendopoli da essi costruita dove ora sta la nostra Pineta Comunale mentre presso la Masseria Nuova delle Cisterne stazionava il reparto che riforniva di acqua potabile sia il Comando Operativo che la tendopoli. Il rifornimento avveniva tramite le autobotti che i soldati americani riempivano dal fontanino fatto costruire dal Professore Lamedica e che gli americani avevano prolungato sino a questo " vascone ".
- 15) " Vumiava " = Umettava acqua di percolazione.
- 16) " Le chiuse " = Gli uliveti.
- 17) " Le rocchie " = La macchia mediterranea.
- 18) Barattare l'occhio per la coda, un detto sentenzioso che si rifà alla favola della talpa che barattò i propri occhi, che non gli servivano perchè viveva sotto terra, con la coda di un altro animale con la quale ornarsi. Sta a significare la permuta di una cosa utile con una inutile.
- 19) " Thema " = La suddivisione territoriale in Province del vasto Impero Bizantino
- 20) " Calabria " . Da " Calavria " = Terra di fichi. Da non confondersi con la attuale Regione Italiana che a quei tempi conservava ancora il nome latino di " Bruthium ". La Calabria Bizantina si estendeva dall'Ofanto alla Penisola Salentina comprendente l'intero territorio delle Murge.
- 21) " Gastaldati " = territori Longobardi retti da un Gastaldo. Quando i Duchi Longobardi elessero il Re misero a disposizione della Corona un terzo dei territori delle loro rispettive giurisdizioni che il Re amministrava tramite un suo funzionario detto " Gastaldo ". Con la soppressione del regno Longobardo avvenuta per mano di Carlo Magno nell'anno 774 e successivamente ridotto a vassallo del Sacro Romano Impero il ducato Longobardo di Benevento, anche se non avevano più la funzione di una volta, i Gastaldati senza il Gastaldo indicavano dei territori più o meno estesi. In Lombardia, al giorno d'oggi, con " Gastaldo " si indica l'amministratore di una grossa azienda agricola.
- 22) Santa Maria in Arco, in certi documenti ; Santa Maria dell'Arco in alcuni scritti
- 23) Vittorio Russi in questa zona vi ha rinvenuto materiale fittile appartenente ad una vecchia fattoria romana.
- 24) Ho riportato in italiano questo passo del documento citato da don Leccisotti perchè non ho tanta dimestichezza con il latino.
- 25) Considerazioni desunte dal libro " Sui primi feudi nell'Italia Meridionale " di Antonio Rinaldi.
- 26) In tutto il territorio sottoposto alla Mena delle Pecore esistevano venti Locazioni ordinarie e ventitrè Locazioni aggiunte. Le Poste trovavano luogo nelle masserie di pascolo mentre le masserie di campo dovevano mettere a disposizione delle greggi pascolanti un terzo della loro estensione che avveniva per rotazione annuale. In seguito alla protesta dei padroni delle masserie di campo alla legge istitutiva vennero "apportate" delle variazioni in base alle quali la rotazione seminatoria venne ciclata in quattro anni e le masserie o le zone di esse che beneficiarono di questa nuova disposizione vennero chiamate " masserie di portata " e " por

tate " le zone delle masserie sottoposte a rotazione quadriennale.

27) " Piccole fare " = insediamenti Longobardi di poca estensione chiamate " fàrole " poi corrotte in férole dal dialetto. Da non confondersi con le " férgole ", una pianta ombrellifera annuale che in dialetto dà : " ferla ".

28) Santa Sofia. Allorquando Federico Secondo di Svevia trasferì nel comprensorio di Lucera i Saraceni deportati dalla Sicilia alloggiandoli, oltre che nella stessa Lucera, anche in località quali Dragonara, Fiorentino, Costa di Borea, Guardiola, Visciglieto e nella zona che dal nome di Ullmen Zamarrae divenne poi la " Zamarra " e a Casalenovum, i monaci cattolici a liturgia greca di San Salvatore, una località posta sulla collina dello Sterparone nel lato opposto a Fiorentino traslocarono, con " armi e bagagli " sul pendio posto di fronte alla nostra Villa Comunale e delimitata dalla contrada " Carmine Vecchio ", da un tratto del Canale Ferrante e dalla strada provinciale Torremaggiore-Casalvecchio di Puglia fino alla strada comunale per Casalnuovo Monterotaro. I monaci trasferiti in questa nostra contrada che tuttora conserva il toponimo di Santa Sofia vi eressero il loro convento i cui ruderi emersero durante i lavori di scasso effettuati negli anni cinquanta.

Quando il vicereame di Napoli correva il pericolo di essere invaso dalle armate Turche, nella seconda metà del XVI secolo si provvide a munire Torremaggiore di una cinta muraria dando la possibilità agli abitanti di Cantigliano, Fiorentino e Dragonara che avevano la possibilità economica per farlo di costruirsi una casa all'interno della stessa cinta muraria mentre per la gente spiantata e raccogli-ticcia venne costruito il " Ricotacchio ". Obbligati a trasferirsi in questo quartiere destinato ad accogliere gente raccolta un pò dovunque, i monaci di Santa Sofia si trasferirono nel Ricotacchio fondandovi una loro chiesa.

29) Riassunto dalla conferenza che il Professore Raffaele Colapietra, dell'Università di Salerno, tenne in Torremaggiore la sera del 26 novembre 1986.

30) Erano chiamati " particolari padroni " i cui terreni non erano vincolati né alla Mena delle Pecore e né alla supervisione del feudatario.

31) " Portata ". Vedasi la nota 26.

32) " Prammatica ". Una legge, dai Normanno-Svevi veniva chiamata " Costituzione ", dagli Angioini " Capitolo " e dagli Aragonesi " Prammatica ".

33) " La via della Fontanella " = quella che in seguito divenne la odierna strada che collega Torremaggiore a San Severo. Anticamente la Fontanella raccoglieva le acque scorganti dall'avvallamento racchiuso dal posto dov'è il nostro Cimitero, dal campo sportivo e dalla Coppa di San Sabino ed era ubicata di fronte all'impianto di sollevamento dell'Acquedotto Pugliese e, considerata la distanza dall'abitato di Torremaggiore, offrì il pretesto alla Università di costruire, nel 1582, la Fontana poi demolita nel 1906, congiungendovi in essa le acque provenienti dall'acquedotto Teanense con quelle provenienti dai " respiracoli " dell'acquedotto Bizantino. In seguito nel canale di risulta della Fontanella venne convogliata l'acqua di lavaggio dell'impianto di sollevamento dell'Acquedotto Pugliese.

34) Ne " Il profilo storico del Santuario di Maria Santissima della Fontana di Torremaggiore " ho ampiamente descritto la ubicazione di Santa Maria in Arco.

35) A differenza deg fabbricati delle altre masserie queste masserie fortificate si distinguevano per il piano sopraelevato e da una torretta laterale munita di feritoie e di un sottostante cunicolo per cui servirsene per poter scappare in caso di necessità.

Parte terza

Gli "STATUTI" di ADENOLFO.

.....

.....

Riporta l'Avvocato Giuseppe Manfredi alle pagine venti e ventuno del suo studio " Il feudo di Torremaggiore " che il dieci aprile del 1549, tra il feudatario della epoca e l'Università di Torremaggiore venne stipulato un Atto di Concordia consistente in sessanta capitoli che riproducono " Grazie, Immunità et Concessioni che si fanno per lo Illustre sig. Ioan Francesco di Sangro Marchese di Torremajure novamente alla Università et homini de la detta terra de Torremajure et sono questi Videlicet : " ed aggiunge a commento di questo atto di concordia stipulato tra una Università supplicante ed un feudatario concedente che " tra le varie suppliche e grazie ottenute si enumerano delle più strane, che ci rivelano le consuetudini al tempo del Feudalesimo e la prepotenza ed i poteri che si arrogavano — quasi regii — i Baroni Signori delle loro Terre ".

Nelle pagine che seguono, il Manfredi, riportando alcuni di questi sessanta capitoli ci illustra le consuetudini cui erano avvezzi i Torremaggiorensi sul finire della prima metà del sedicesimo secolo, le angherie alle quali erano sottoposti dal " lustrissimo " Signore e dai suoi tirapiedi miranti alla noncuranza di queste consuetudini ed il loro ripristino sicuramente dovuto alle rivendicazioni popolari fatte passare per " suppliche " dal feudatario che sottoposto a riparare al mal tolto, per salvare la faccia, le restituiva ai Torremaggiorensi sotto forma di " Grazie, Immunità et Concessioni ".

.....

Riporta Francesco de Ambrosio all'inizio del Capo quarto del suo libro " La Città di San Severo di Capitanata : Memorie storiche ", stampato in Napoli nel 1875 :

- a) " Delle consuetudini è impossibile conoscere quando cominciarono ad essere introdotte, e nelle antiche scritture non si può ritrovare che la notizia di essere già in osservanza, e quindi la loro maggiore o minore antichità. In diritto romano alle consuetudini si riconosceva una forza uguale a quella della legge scritta, anzi valevole a derogare alla stessa ".
- b) " Sotto i re Longobardi e Franchi, e sotto i duchi di Benevento l'autorità delle consuetudini non fu sconosciuta, talmente che quando alcuna non piaceva si aveva cura di espressamente derogarla ".
- c) " ;, ... In queste contrade le consuetudini locali si trovano esistenti anche prima della costituzione della monarchia pe' Normanni ".
- d) " che quando Federico Secondo nel 1231 promulgò il suo codice non abolì tutte le consuetudini esistenti ; ma quelle sole che erano contrarie alle costituzioni nel codice contenute ".
- e) " " che lo stesso Federico Secondo spiega in un'altra delle sue costituzioni

che viene ordinato a tutti gli aspiranti all'ufficio di giudice o di notaro in qual che luogo del regno dovessero dimostrare con attestati delle persone del luogo stesso di essere istruiti delle consuetudini locali ".

.....

Nella situazione politica nella quale versava la Penisola Italica caratterizzata dalle lotte più o meno aperte tra il papato e l'impero agli inizi del dodicesimo secolo incominciano ad intravedersi i primi tentativi operati dalle comunità locali tendenti a conquistarsi una certa autonomia economica, territoriale e politico-amministrativa contrapponendo le consuetudini locali alle nuove disposizioni impartite dai conquistatori di turno, siano essi laici od ecclesiastici. Questi fermenti popolari rivendicativi del ripristino di usi e costumi locali calpestati dai vari prepotenti costrinsero le massime autorità del tempo a pronunziarsi in merito fino a quando, a Troia, stando a quanto riporta Saverio La Sorsa nel suo secondo volume della " Storia di Puglia," divenuta anche focolare di libertà, Onorio Secondo, che fu Papa dal 1124 al 1130, sanzionò le consuetudini o statuti di civile convivenza ".

.....

Quando nell'anno 1018 il Gatepano bizantino Basilio Boiano edificò la città fortificata di Troia sulle rovine della antica Ecana o Aece le assegnò un vasto territorio sul quale presero consistenza diversi insediamenti umani quali " appendithia " della città. La sua Diocesi, incorporata nell'Archidiocesi di Benevento cheata dal Papa pro-tempore per la divulgazione del Cristianesimo a liturgia romana in contrapposizione all'Archidiocesi di Otranto creata dal Patriarca di Costantinopoli per la divulgazione del Cristianesimo a liturgia greca, retta dai suoi Vescovi diede tanto lustro alla città che per la sua importanza ospitò diversi concilii.

Nell'anno 1091 il Duca Ruggero Primo detto " il Borsa " a causa della sua venialità, secondo figlio di Roberto il Guiscardo, donò al Vescovo di Troia in casale di San Lorenzo in Carmignano, una località tuttora esistente a qualche chilometro a sud di Foggia, ed agli abitatori del casale di San Lorenzo in Carmignano, nell'anno 1109, dal Vescovo di Troia vennero ripristinate le consuetudini.

Don Mario De Santis che riporta questa notizia nel suo libro " La Civitas Troiana" non ci dice se il ripristino di queste consuetudini avvenne per benigna concessione vescovile oppure in seguito a qualche tumulto degli abitatori del casale.

.....

Nell'anno 1116 agli abitatori di San Severino, l'agglomerato umano più consistente di tutta la Terra Maggiore, vennero concesse le consuetudini da parte di Adenolfo, l'Abate di quel monastero che appunto dalla Terra Maggiore prese il nome.

Concessione sottoforma di " Statuti " elargite benignamente dall'Abate Adenolfo oppure consuetudini cadute in disuso a causa della tracotanza dei signorotti normanni e filonormanni che spadroneggiando nei territori limitrofi ne condizionavano l'esistenza il cui ripristino venne richiesto a furor di popolo ?.

A proposito del ripristino di queste consuetudini se ne è scritto un sacco ed una sporta ed alla fine ci vengono presentate come una specie di " Charta Libertatis antesignana di ogni libertà che l'Abate concesse ai suoi sudditi ma conoscendo la fierezza del Popolo Sanseverese, discendente da San Severino di Terrae Maioris, fierezza dimostrata in diverse occasioni sia contro i feudatari, sia contro i Borboni e sia contro i francesi di Duhesne, sono convinto che gli antichi abitatori di San Severino riuscirono ad ottenere il ripristino delle loro consuetudini non supplicando l'Abate ma costringendolo con la forza e lo stesso Abate Adenolfo, cui va il merito di avere messo nero su bianco permettendo di far giungere questo documento fino a noi, per salvare la propria faccia, come fece 433 anni dopo Gian Francesco Primo de Sangro quando sottoscrisse l'atto di concordia con i Torremaggiorese, " dà " e " restituisce le consuetudini".

LE CONSUETUDINI RIPRISTINATE.

Questa base di convivenza civile in uso tra gli antichi abitatori di queste nostre contrade da chi chiamato " Editto ", da chi ancora " Statuti " o " Costituzioni ", considerata da alcuni studiosi quasi come un capolavoro di Architettura Legislativa, altro non è che un miscuglio di usi e costumi praticati tra loro da persone abituate a convivere a " Lex Romana " e a " Lex Longobardarum ", dopo che alcuni cittadini Romani e Longobardi, perduto ormai il proprio potere politico, cercavano di destreggiarsi tra Bizantini e Normanni per potere almeno conservare il loro potere economico.

Quando esse vennero ripristinate o " concesse " agli abitatori del Castello di San Severino i signorotti Normanni la facevano da padroni in quel Ducato di Puglia creato da Roberto il Guiscardo e retto poi dai suoi discendenti diretti. Doveva passare ancora dell'altro tempo prima che Ruggero Secondo, con la creazione del Regno delle Due Sicilie, emanasse quella serie di Costituzioni che furono i primi atti di uno Stato che doveva durare fino ai tempi di Garibaldi.

Sicuramente la tracotanza di questi signorotti influì anche sull'operato di qualche potente suddito del Monastero di Terra Maggiore che per il proprio tornaconto personale calpestò quelle che erano le usanze più comuni praticati in loco.

E sarà stata appunto questa tracotanza che quando raggiunse il colmo costrinse gli altri abitatori vessati ed angariati da questa serie di abusi a costringere con una azione di forza l'Abate a ripristinare le antiche consuetudini.

L'Abate Adenolfo, quindi, -- lo stesso nome conferma l'appartenenza alla gente Longobarda -- dà e restituisce quello che gli abusi avevano tolto.

.....

Vengono riportati di seguito i 38 articoli degli " statuti " trascritti fedelmente da " La Città di San Severo di Capitanata. Memorie storiche ", di Francesco De Ambrosio con la loro relativa traduzione in italiano fatta dallo scrivente.

Anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo sextodecimo octavo die adstantis mensis Aprilis none indictionis. Ego Adenulfus divina disponente clemencia terre maioris Abbas, una cum congregatione monachorum nobis verende subdite, Damus et restituimus hominibus Castelli nostri Sancti Severini habitatoribus consuetudinem qualiter servire debent.

(Nell'anno della incarnazione di Nostro Signore Gesù Cristo --III6--, nell'ottavo giorno precedente la fine del mese di Aprile (I), nona indizione. Io, Adenolfo, per divina benignità ordinato Abate di Terra Maggiore, insieme alla comunità monastica a noi soggetta, diamo e restituiamo a tutti gli abitatori del nostro Castello di San Severino le consuetudini e le modalità con cui sono tenuti a servirle.)

1) Concedimus itaque omnibus eis, qui servire debente tam praesentibus habitatoribus quam advenientibus in eodem Sancti Severini Castello, ut nullus eorum amplius det pro data nisi qui habuerit unum par de bubus det in Nativitate domini viginti denarios, et viginti denarios det in pasca.

(E concediamo in tal modo a tutti coloro che sono tenuti a rispettarle, tanto ai presenti abitatori, quanto a quanti in avvenire saranno disposti ad andare nel Castello di San Severino poichè nessuno darà di più a favore del Dazio (2) se non colui che possiede una pariglia di buoi che darà venti denari verso Natale e venti verso Pasqua

2) Et qui habet unum bovem det in Nativitate decem denarios, et in Pasca decem.

(E colui che possiede un solo bue darà dieci denari a Natale e dieci a Pasqua).

3) Et qui habet iumentum unum similiter.

(E chi possiede una sola giumenta darà allo stesso modo).

4) Et qui habet iumentum et bovem unum det sicut ille qui habuerit duos boves .

(E chi ha una giumenta ed un bue darà come colui che possiede due buoi).

- 54
- 5) Et qui habuerit duos asinos det in Nativitate quatordecim denarios, et in Pasca similiter.
 (E chi possiede due asini darà quattordici denari a Natale ed altrettanti a Pasqua)
- 6) Foditor vero det in Nativitate denarios quator, et totidem in Pasca.
 (Lo zappatore, invece, darà quattro denari a Natale e quattro a Pasqua).
- 7) Nemo amplius det pro data minus quomodo convenerit.
 (Nessuno, inoltre, darà a favore del Dazio di meno di quanto è stato convenuto).
- 8) Et unusquisque eorum det sex operas ad metendum, et sex ad seminandum qui habuerit unum par de bubus.
 (E ciascuno che possiede una pariglia di buoi darà sei giornate di operai durante la mietitura e sei durante la semina)
- 9) Et qui habuerit iumentum unum, det quator operas ad seminandum .
 (E chi ha una sola giumenta darà quattro giornate di operai durante la semina)
- 10) Et qui habuerit unum par de bubus, (3) det pro terratico duos modios grani et duos modios ordei. (4)
 (E chi ha una pariglia di buoi darà come terratico (fitto del terreno) due moggia di grano e due di orzo).
- 11) Et qui habet unum bovem det unum modium graniet unum modium ordei .
 (E chi possiede un solo bue darà un solo moggio di grano ed un solo moggio di orzo)
- 12) Et qui habet iumentum, similiter.
 (E lo stesso darà chi possiede una sola giumenta).
- 13) Et qui habuerit duos asinos det pro terratico quator tertiaros de grano, et totidem de ordeo.
 (E chi ha due asini darà per il terratico tre quarti di una moggia di grano ed altrettanto di orzo).
- 14) Et qui haberit unum asinum det duos tertiaros de grano, et duos de ordeo.
 (E chi ha un solo asino darà due terzi di moggia di grano e due terzi di orzo).
- 15) Et pro unaquaque pecia de vineam det sex quartaros de vino.
 (E chi possiede " in proprio " una " Pezza " (5) di vigna verserà a favore del Dazio sei quartare (6) di vino).
- 16) Et si quis interfecerit maialem det spallam unam.
 (E da parte di chi uccide un maiale si darà una spalla. (del maiale, s'intende.)
- 17) Et qui maialem non habuerit, det gallinam unum.
 (E chi il maiale non ce l'ha, darà una gallina).
- 18) Et qui habuerit porcariam, et quindecim porcous det porcum unum de uno anno.
 (E chi ha un porcile con una mandria di quindici porci darà un porco di un anno).
- 19) Et qui habuerit pecoriam, et quindecim pecora, det unum pecus.
 (E chi ha un ovile con quindici pecore darà una sola pecora).
- 20) Haec est enim consuetudo qualiter haec omnia reddere debent ; sed si minus convenire potuerint, convenient.
 (Siccome la consuetudine vuole che ognuno deve donsegnare la cosa dovuta (al Dazio se mai si potrà convenire di pagare di meno, che si convenga pure).
- 20) Precipimus etiam ut nullius hic habitancium exerediter parte.
 (Prescriviamo (?) ancora che nessuno degli abitanti sarà privato dei suoi beni personali).
- 21) Si quis fecerit homicidium aut volendo incendium vel adulterium cum femina coniugata, aut fecerit traditionem senioris vel capitale furtum : idest si (9) casam alienam furtive infregerit vel furatus fuerit bovem aut asinum vel equum aut iumentum quam rem valentem sex solidos, vel qui femina per vim fornicatus fuerit de his omnibus qui probatus fuerit sit in nostra potestate faciendum quod nodis placuerit secundum legem.
 (Se mai qualcuno commette un omicidio (10) o un incendio di propria volontà oppure un adulterio con una donna coniugata o commette un delitto di furto contro i padroni; se pure qualcuno, per un motivo insensato, S'INTRODUCE FURTIVAMENTE

in una capanna per rubare un bue, una asino, un cavallo o una giumenta sarà punito con una pena (pecuniaria) di sei soldi (II) e se una femmina riconosciuta da tutti per i suoi " facili " costumi se colta sul fatto, venga, immediatamente dopo, sottoposta alla potestà, che dopo accurato esame, giudicheremo secondo la Legge).

22) Et iubemus ut si aliquis appellatus fuerit de aliqua re non imponatur ei pugna, neque ferrum, neque aqua calidam vel frigidam, neque testimonium reddatur in hac terra sed pro evangelium re purificacet secundum consuetudinem istius loci.

(E ordiniamo che ogni qualvolta venga preso un reo, esso non sarà sottoposto né alla prova del duello, né a quella del ferro (rovente), né a quella dell'acqua bollente o dell'acqua ghiacciata ed ancor meno ad essere percosso e né consegnato a testimoni provenienti da un'altra terra ma che esso reo venga purificato, invece, con il Vangelo secondo le consuetudini dello stesso luogo). (I2).

23) Et nullus preter convictos in supradictis criminibus, scilicet furto et ceteris in hac terra capiatur, nisi si quis non potuerit iustitia facere, vel nuolerit aut fideiussorem habere minime potuerit vel nuolerit : tunc si res non habuerit quibus ee possit costringi a nostri ministris in hac terra capiatur et distrigantur donec iustitiam fecerit, vel concordiam.

(E nessuno potrà essere imputato dei sopraddetti crimini, come il furto ed altri commessi in parte della terra, senza che ne venga provata la colpevolezza, come nessuno potrà essere arrestato se non potrà sostenere le spese della giustizia oppure presentare un garante ; allora, se mai, della cosa, in qualche maniera, saremo costretti ad occuparsene i nostri servitori (I3), in parte provenienti da altra terra, e distenderla fino al tempo in cui la giustizia verrà resa o concordata).

24) Et nullus ordinatus tollat ■ cuilibet nostrorum iumentum vel equm per forciam. (E nessuno dei nostri pubblici ufficiali toglierà con la forza giumente e cavalli)

25) Et iubemus ut pro aliquo forisfacto pertem de supranominatis amplius compnat, quod solidum unum minus quomodo convenit.

(E ordiniamo che qualora il fatto venga commesso fuori della terra da parte dei soprannominati, si conviene che essi, al minimo, saranno costretti al pagamento di un soldo). (I4).

26) Sed tamen si quis adeo fuerit superbus quod iactaveris se non dimittere pro soldo uno qui verberetum aliquem, qui hoc fecerit componat sicut pro homicidio.

(Ma, tuttavia, se qualche arrogante o spaccone impedirà a qualcuno di entrare nella terra, per questo reato sarà obbligato a versare un soldo e qualora non lo farà subito, in seguito il reato commesso verrà considerato come un omicidio e punito per tale)

27) Quod si aliquis ex hac terra exire voluerit suo vel ordinato solidum unum pro exitura, et secure vendat vel donet omnia sua vel quicquid voluerit sine nostra contradictione, et nostrorum.

(Se mai, da parte di qualcuno, sotto la sua responsabilità, verrà la voglia di uscire dalla terra, verserà un soldo per la sua uscita e con sicurezza vendere o donare a chiunque, di propria volontà, ogni sua cosa, senza incontrare nessuna obiezione da parte nostra e dei nostri servitori).

28) Et nullus de hic habitantibus per vim in ostem mittatur. (E nessuno di questi abitanti sarà mandato in guerra per forza). (I6).

29) Et precipimus ut meno ex pro grano, vel vino suo, vel causa sua si fora portaverit plazzam tribuat.

(E chiunque vorrà vendere a gente venuta dal di fuori grano, vino o altri prodotti suoi non sarà obbligato a pagare il tributo della piazza. (Plateatico).

30) Et si quis ordina aliqui tulerit non ponat prima loci pretio, nisi pro quanto pignoravit.

(Vien fatto divieto al pubblico ufficiale di vendere la merce pignorata al di sotto del prezzo corrente di mercato ed inferiore al valore pignorato).

31) Et unde lex precipit iurare hominibus iuret sibi sextus, et ubi precipit iurare cum lex iuret sibi tercius, et ubi precipit iura solus.

(E dove la Legge prescrive il giuramento gli uomini da giurare (forse da presenziare al giuramento) siano, di caso in caso, sei, tre oppure uno solo).

32) Et nemo nostrorum cocatur a senioribus, vel ordinatus de hac terra exire ad iustitiam faciendam).

(E nessuno dei nostri uomini potrà essere obbligato dai proprietari o dai nostri pubblici ufficiali ad uscire dalla terra per ottenere giustizia). (I7).

33) ovenerit ut homines hic habitantes vinum ex vineis habuerint unde dare possit tribuant.

(E se qualcuno dei nostri abitanti porterà fuori il vino prodotto nelle sue vigne non dovrà versare alcun tributo).

34) Et si quis ordinatus aliquid accrediderit donec in ordinatione fuerit si ipse non persoluerit ordinatus fuerit postquam exierit de suo cogetur solvere vel concordiam querat ut creditore sic quiet

(E se mai qualche pubblico ufficiale sarà tenuto a prestar fede a qualcuno, fino al tempo in cui dura l'ordinanza, non potrà infliggere nessuna pena ma dopo riflessione risolverà la vertenza con calma ed in maniera tale da tutelare gli interessi del creditore).

35) debito nostro quod deinceps repressalia in hac terra facta fuerit non eam ordinamus precio vel concordia postquam notum hoc fuerit nobis per dies octo.

(E' nostro dovere, onde impedire una successiva rappresaglia da parte dei nostri dipendenti, di comporre ordinatamente la vertenza nel giro di otto giorni da quando ci è stata resa nota).

36) Et ego non capiam aliquem de huius habitatoribus, nec faciam capere. (Ed io non farò arrestare e non arresterò nessuno degli abitatori di tali terre).

37) Et si aliquis eum capiat faciam eum deliberare meum ad posse et sine precio, dando nisi voluero salvo ordine meo.

(E se qualche altro vuole andare ad acquistare un fondo (del Monastero?), dopo avere esaminata la questione, non potrà prenderne possesso senza prezzo se non dietro mio ordine).

38) Et precipimus ut nullus habitatoribus huius terre foris moretur. (E nessuno degli abitatori della terra potrà esserne cacciato fuori stoltamente. (I8

.....
Fin qui " L'Editto di Adenolfo " pubblicato dal De Ambrosio che a sua volta lo ha riportato da Del Giudice.

Il Professore Michele Fuiano, includendolo nella ristampa de " Il Monasterium Terrae Maioris ", ce ne presenta una versione quasi conforme ma con l'aggiunta o la sostituzione o la correzione di alcune parole le quali potranno concorrere benissimo a mutare radicalmente o in parte il senso del concetto espresso nella surriportata e simultanea traduzione.

E' una questione che viene demandata ai competenti in materia.

Per la precisazione fatta dallo stesso De Ambrosio i puntini continui nel testo latino da lui riportato dal Del Giudice suppliscono alle parole mancanti nel testo stesso.

.....
NOTE ALLA PARTE TERZA.

(1) Il De Ambrosio riporta la data dell'otto Aprile III6; il Fuiano, rifacendosi alla frase " Otto giorni prima della fine del mese di Aprile ", riporta quella del ventitrè. A meno che non venga dimostrato che il mese di aprile dell'anno III6 fosse composto di trentuno giorni la data esatta della concessione dell'Editto o Statuto o il ripristino delle consuetudini sanseverinesi è quella del ventidue aprile III6.

(2) E' lo stesso De Ambrosio, nella sua opera, a tradurre la parola " Data " in " Dazio ".

- (3) La frase potrebbe anche benissimo esprimere il concetto che il fitto da corrispondere doveva essere versato per quella estensione di terreno che una pariglia di buoi arava in una giornata e lo stesso potrebbe valere per le giumente e gli asini.
- (4) Misura di capacità equivalente a dieci litri; usata anche per misurare granaglie e la sua capacità variava secondo i tempi ed i luoghi.
- (5) Per " Pezza di Vigna ",nella vicina San Severo,si intendeva un appezzamento di terreno impiantato a vigneto esteso su una superficie pari ad un quindicesimo di Versura a sua volta equivalente pressappoco ad ottocentoventi metri quadrati. La stessa superficie vitata, a Torremaggiore, fino a qualche decennio fa, veniva indicata con il termine di " Trentale "derivato a sua volta latino " Trigintale ",cioè disposto nell'ordine di trenta e consisteva,come misura " tipo ",nella messa a dimora di novecento viti ad impianto quadrettato,cioè a " Pagliarello latino ",disposto su trenta filari aventi ciascuno trenta viti.
- (6) La " quartara ",per gli antichi romani,era una misura di capacità pari alla quarta parte di un barile,cioè circa dodici litri. Se agli inizi del dodicesimo secolo aveva ancora valore la misura romana significa che ai tempi di Adenolfo un nostro " Vignarolo "doveva versare al Dazio quindici litri di vino per ogni " trentale " o " pezza di vigna " coltivato in proprio oppure in affitto.
- (7) Potrebbe significare che il Dazio non accettava prosciutti ma dopo ci si ricrede leggendo quanto riporta l'articolo diciotto.
- (8) Non viene precisata l'età della pecora da sacrificare sull'altare del Dazio. Sicuramente i " dazisti " di Adenolfo sapevano distinguere una pecora di un anno ed un giorno di età qualificata come agnellone da un'altra di un anno e di un'altra " freccaccia " di giorni come certi agnelli che al giorno d'oggi ci rifilano certi macellari nostrani.
- (9) La punteggiatura, trascritta fedelmente dal brano riportato dal De Ambrosio, secondo lo stesso Autore, rappresenta le lacune della pergamena riportante l'Editto.
- (10) Che un omicida, a quei tempi, fosse soggetto alla stessa pena alla quale era soggetto un ladro di cavalli oppure un libertino colto in flagrante a trescare con la propria " partner ", magari consensiente, ci dimostra quale valore aveva allora la vita umana. L'Editto non precisa quale sorte sarebbe toccato al reo di omicidio impossibilitato a versare quei " sex solidos ".
- (11) Il " Solido " costituiva la moneta corrente tra la gente Longobarda. Coniata in oro aveva come frazione la " Siliqua " a sua volta frazionata in " Denarios ".
- (12) La " Purificazione " consisteva nel giurare sul Vangelo.
- (13) " Ministis = Servitori " Il termine delle due versioni linguistiche indica i Pubblici Ufficiali incaricati di dare esecuzione ad una pubblica ordinanza ; in altre parole: i Magistrati " laici " che, capeggiati dall'"Advocates " del Monastero riconosciuto " nullius ", costituivano il braccio secolare dell'Abate giurisdicente.
- (14) Poichè anche per i Pubblici Ufficiali che trasgredivano alla Legge le pene erano di carattere pecuniario si può dedurre che tutta la giustizia di quei tempi si riduceva ad un rapporto di quattrini.
- (15) Idem. Come sopra. All'arrogante o spaccone che fosse non veniva sestuplicata la pena per il reato commesso ma soltanto per morosità.
- (16) Essendo " nullius " quale territorio spettante di diritto al primo occupante e quindi indipendente da ogni autorità politica, militare o religiosa, il Monastero Benedettino di Terra Maggiore non era obbligato a fornire alla superiore autorità politica il " Milites " ovvero sia il Cavaliere ed il suo sèguito che in caso di guerra guerreggiata era tenuto a mettersi a disposizione del " signore " di turno e questa prerogativa non ha consentito ai Sanseverinesi il formarsi e l'affermarsi di qualche " Brancaleone " e della sua " armata ".

Questi " milites " non erano dei semplici soldati armati di spada, di lancia o di arco, ma dei veri e propri Cavalieri il cui equipaggiamento militare prescriveva, oltre

al cavallo da combattimento, tutta un'altra serie di cavalcature da ricambio e da trasporto che a loro volta richiedevano altri uomini addetti al governo di questi quadrupedi.

Talvolta, questo piccolo Brancaleone sconfinava anche nel territorio " nullius " per costringere con la forza qualche suddito del Monastero ad arruolarsi al suo seguito ed ecco perchè tra le consuetudini sanseverinesi ripristinate c'era anche il divieto per questi signorotti forestieri di arraffare con la forza la gente del luogo che di andare in guerra per conto terzi non ne voleva proprio sapere.

L'obbligo di fornire uno o più " milites " alla Corona da parte del Monastero di Terra Maggiore divenne operativo negli ultimi decenni del tredicesimo secolo quando esso, o di quello che ne restava di esso, venne infeudato dagli Angioini.

(I7) In quei tempi ed oltre, con il vocabolo " terra " si indicava tanto l'insediamento urbano quanto l'annesso territorio come pure con il vocabolo " masseria " si indicava tanto il fabbricato rurale quanto il terreno di sua pertinenza.

Le terre poste sotto la giurisdizione dell'Abate Adenolfo, oltre ai numerosi " pagus et villae et vicora " dei quali non ci è pervenuto né il loro nome e né la loro ubicazione, comprendevano i casali di San Severino, di Torremaggiore, di Santa Maria in Arco, di Santa Giusta e di Sant'Andrea in Stagnis ma gli studiosi che si sono interessati di questo Editto-Statuto qualificato come una " Charta Libertatis " non ci dicono se queste elargizioni abbiano interessato anche gli abitatori degli altri casali del territorio monasteriale oltre che quelli di San Severino divenuta in seguito San Severo.

(I8) " Huius terre foris iuretur ". (.. essere costretto a giurare con la forza). Così termina il documento riguardante gli Statuti di Adenolfo ricavato dalla pubblicazione fatta dal Del Giudice ed inserito dal Professore Fuiano nella ristampa del " Monasterium " del don Leccisotti.

" huius terre foris moretur ". (essere cacciato fuori dalla terra stoltamente, in modo insensato e senza un valido motivo o per capriccio). Così termina il riporto dello stesso Editto tratto dal De Ambrosio dallo stesso Del Giudice.

..... Alcuni decenni orsono, con il ritorno della Democrazia, in un Comune delle nostre parti, il Sindaco, un giovane laureato, dispose che la popolazione poteva essere ricevuta nel suo gabinetto in tutte le ore di ufficio ed in tutti i giorni lavorativi per esporre i propri problemi.

Per conto suo, il vice Sindaco, bottegaio, dispose che il pubblico poteva essere ricevuto soltanto in determinate ore del giorno di determinati giorni e chi ne faceva le spese di queste discordanze di disposizioni tra Sindaco e vice Sindaco era l'anziano custode del Municipio che non sapeva a chi dei due dare retta rimettendoci in tempo ed in sopportazione finchè un giorno, approfittando della buona occasione e della propria età alquanto avanzata l'anziano custode consigliò ai due Pubblici Amministratori di trovare un accordo circa l'orario di ammissione del pubblico nel gabinetto dicendo loro : " Se vi mettete d'accordo tutti e due staremo meglio tutti e tre : voi, io e il pubblico ".